



## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE CULTURALE MASQUE"

### Art. 1 - Denominazione - Sede

In data 18 marzo 1992 a Forlì si era costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione apolitica, di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE MASQUE ". L'Associazione ha la sede legale in FORLÌ', Via ORTO DEL FUOCO 3 e la sua durata è illimitata. La variazione della sede legale all'interno del Comune di FORLÌ' non costituisce variazione del presente statuto.

### Art. 2 - Scopo - Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

L'associazione opera senza scopo di lucro e con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla ricerca e promozione culturale. In particolare, per raggiungere questi obiettivi potrà svolgere le seguenti attività: la promozione, l'organizzazione e la gestione, in proprio o in compartecipazione con enti pubblici e/o privati, di performance teatrali, laboratori, festival, rassegne, mostre, concorsi, convegni, dibattiti, conferenze, corsi didattici, viaggi culturali, ecc., su argomenti conformi alla natura e alla finalità dell'Associazione. Essa potrà quindi promuovere e realizzare, in proprio o in compartecipazione con enti pubblici e/o privati, la stampa di riviste di giornali, cataloghi, monografie, libri, opere di grafica, da utilizzare per gli scopi indicati, nell'ambito delle mostre e rassegne di cui innanzi. L'Associazione potrà infine compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, necessaria per la realizzazione degli scopi che essa si propone. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

#### **Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante o mandatario.

Il Consiglio direttivo può nominare, fra i propri componenti, un incaricato che accolga la richiesta di adesione all'associazione. Detto incaricato, acquisita la domanda e la quota sociale, si pronuncerà seduta stante sull'adesione del socio salvo una successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo, alla prima riunione utile.

Il rigetto della domanda di ammissione deve sempre essere motivato e contro detto rigetto dell'istanza il soggetto escluso ha la facoltà di presentare appello all'Assemblea dei soci. Sarà cura del Segretario curare successivamente l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

#### **Art. 5 - Criteri di esclusione dei soci**

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro due mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

#### **Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di soci persone giuridiche private senza scopo di lucro, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.
- Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 7 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

### **Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 9 - Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra i soci maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario che assume anche la carica di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta con avviso da comunicare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) ratificare l'operato del consigliere incaricato all'ammissione dei nuovi soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 10 - Presidente**

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 11 - Segretario**

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

#### **Art. 12 - Tesoriere**

Il Tesoriere, la cui funzione è assunta dal Segretario, coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;

- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

### **Art. 13- Risorse economiche - Fondo Comune**

L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 14 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

### **Art. 15 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata di soci, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 17 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il ..... 17 LUG. 2014

N. ..... 2801 / 3

IL DIRETTORE